

COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA

REGOLAMENTO COMUNALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 1 Contenuto

Il presente regolamento ha lo scopo di definire criteri e procedure per una efficace gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare.

Art. 2 Obiettivi

La gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare si prefigge l'obiettivo della promozione, del mantenimento, del recupero dell'autonomia dell'utente da un punto di vista sociale, fisico e psichico.

L'erogazione del servizio di assistenza domiciliare è subordinato all'esistenza di uno stato di bisogno che comporti un rischio di ricovero in strutture sanitarie o assistenziali in tempi immediati o in tempi futuri come conseguenza della mancata erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare.

Il servizio di assistenza domiciliare persegue lo scopo di mantenere le persone nel loro ambiente di vita, nel rispetto della loro dignità e del principio dell'autodeterminazione.

Art. 3 Destinatari del servizio

Considerato che i fondi disponibili per fini socio-assistenziali non sono sempre sufficienti a soddisfare tutti i bisogni espressi dai cittadini e compatibilmente con le disponibilità del personale dipendente saranno rispettate alcune priorità:

1) persone anziane con ridotte capacità di autonomia, o inabili (invalidi civili al 100%, ciechi civili, etc.) sole o in famiglia.

quando la stessa non sia in grado di provvedere alle loro necessità più elementari, o che si trovino in disagiate condizioni economiche;

2) persone, di qualsiasi età (compresi i minori e i portatori handicap) con ridotte capacità di autonomia psichica e fisica, sole o in famiglia, quando la stessa non sia in grado di provvedere alle loro necessità più elementari, che versano in disagiate condizioni economiche;

3) persone di qualsiasi età, sole, in disagiate condizioni economiche, che si trovino occasionalmente in condizioni di non poter provvedere alle proprie necessità più elementari (per infortuni, puerperi, convalescenze, etc);

4) persone di qualsiasi età che, versino in situazioni di disagio psicologico morale o sociale (solitudine, stati depressivi, perdita del ruolo produttivo) o che si trovino in disagiate condizioni economiche;

5) persone di cui al punto 1) non in condizioni economiche disagiate;

6) persone di cui al punto 2) non in condizioni economiche disagiate;

7) persone di qualsiasi età, sole, che si trovino occasionalmente in condizioni di non poter provvedere alle proprie necessità più elementari (per infortuni, puerperi, convalescenze, etc), in condizioni economiche non disagiate;

6) persone di qualsiasi età che versino in situazioni di disagio psicologico morale o sociale (solitudine, stati depressivi, perdita del ruolo produttivo) in condizioni economiche non disagiate.

Tutte le persone di cui ai punti 1), 2), 3), 4) hanno diritto alla gratuità del servizio.

Tutte le persone di cui ai punti 5), 6), 7) e 8) devono contribuire alle spese del servizio del Comune, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 4 Disagio economico

Per la definizione di disagio economico si fa riferimento al Regolamento di Assistenza Economica e di accesso ai servizi, e specificatamente al calcolo del Minimo Vitale.

Art. 5 Organizzazione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare viene erogato a mezzo di una équipe multiprofessionale e polifunzionale composta da:

A) Assistente Sociale che espleta la funzione di coordinatore del servizio stesso e permette di garantire unitarietà nella procedura di ammissione al servizio, uniformità nei criteri di valutazione dello stato di bisogno, unitarietà degli interventi e della fase di verifica degli stessi;

B) Assistenti Domiciliari con funzioni di espletamento delle prestazioni erogate dal servizio, di concorso alla valutazione dello stato di bisogno e della programmazione e verifica degli interventi;

C) Ufficiale amministrativo relativamente alle prestazioni di segretariato sociale.

Art. 6

Ammissione al Servizio

I cittadini che intendono usufruire del Servizio di Assistenza Domiciliare devono presentare domanda usufruendo dell'apposito modulo indicante:

A) dati anagrafici

codice fiscale

situazione reddituale-patrimoniale

familiari tenuti agli alimenti

B) situazione abitativa

dati relativi all'autonomia personale e domestica rete familiare e relazionale

C) accertamento requisiti di redditi

attribuzione della fascia di appartenenza

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere l'esibizione della documentazione comprovante le dichiarazioni fatte nella domanda e comunque la visione di qualsiasi altra documentazione utile alla valutazione del disagio e delle variabili che concorrono al suo manifestarsi.

Il servizio sociale presenterà la richiesta di assistenza Domiciliare alla Giunta Comunale accompagnata da una relazione di Servizio Sociale nella quale viene valutata la situazione di bisogno della persona o del nucleo familiare da assistere domiciliariamente e viene prospettato il tipo di intervento e di superamento della situazione di disagio. All'Assistente Sociale è riservata la facoltà di provvedere all'erogazione di prestazioni di Assistenza Domiciliare in casi di urgenza purché sussistano i requisiti del presente regolamento, comunicando per iscritto la stessa all'Amministrazione Comunale.

L'accertamento della situazione economico-patrimoniale avverrà secondo i criteri generali previsti dal Regolamento di Assistenza Economica e accesso ai servizi.

Art. 7

Criteri di assunzione dei casi

Le domande di accesso al servizio verranno esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione.

La priorità di accesso è determinata dalla gravità della situazione socio-economico-ambientale e sanitaria evidenziata dall'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 8

Cessazione, sospensione, riduzione del servizio

A) decesso dell'utente

B) trasferimento dell'utente in altro comune o ricovero definitivo in Istituto;

C) modificazione delle condizioni che hanno determinato l'accesso alle prestazioni domiciliari.

Il servizio viene sospeso quando l'utente sia temporaneamente assente per cause diverse (ricovero ospedaliero, trasferimento presso parenti o conoscenti, etc.).

Il servizio può essere ridotto nelle ore e/o nelle prestazioni previo accordo con l'utenza in relazione al mutare delle esigenze dell'utenza stessa.

Art. 9

Prestazioni

Le prestazioni di assistenza domiciliare si caratterizzano per i seguenti aspetti:

a) temporaneità: il servizio domiciliare ha in genere carattere temporaneo, serve cioè a rimuovere particolari difficoltà, superate le quali il servizio cessa, con eccezione per i casi in cui destinatari siano le persone anziane e si presentino dei bisogni che richiedono interventi prolungati nel tempo assumono quindi carattere di stabilità.

In ogni caso occorre attuare i necessari accorgimenti affinché il servizio non venga a costituirsi nei confronti dell'utente o della famiglia, come deresponsabilizzazione o come fonte di atteggiamenti passivi, ma tenda alla massima attivazione delle capacità potenziali residue della persona.

b) Flessibilità: in quanto "funzione di stati di bisogno" non predeterminabili il servizio domiciliare deve realizzarsi con una certa flessibilità organizzativa.

c) Complementarietà operativa: il servizio va coordinato con gli altri servizi sociali e sanitari in generale (minimo vitale, attività socio-culturali e ricreative, telesoccorso, servizio infermieristico domiciliare, servizi riabilitativi), avvalendosi di strutture territoriali in grado di fornire prestazioni integrative. Le prestazioni fornite dal servizio di assistenza domiciliare sono quelle previste dal regolamento regionale 87/84 e specificato nell'allegato A).

Art. 10

Concorso al costo del servizio da parte dell'utenza

Nell'applicare le tariffe stabilite dal suddetto regolamento dovrà essere tenuto presente non esclusivamente l'aspetto economico- patrimoniale dell'utente o degli obbligati agli alimenti, ma anche la composizione del nucleo familiare e particolari condizioni sociali, psicologiche e sanitarie. L'utenza parteciperà alle spese relative al servizio in base alle tariffe stabilite annualmente dal C.C. per i servizi a domanda individuale.

Art. 11

Verifica e aggiornamento dei criteri socioeconomici di riferimento

L'ammontare dei redditi determinanti la suddivisione degli utenti di cui all'art. 10 saranno soggetti a verifica ed eventuale aggiornamento annuale da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 12

Rapporto con gli altri servizi pubblici

Il servizio di Assistenza Domiciliare verrà gestito con riguardo alla mappa degli altri servizi sociali e sanitari erogati dal Comune di S.Stino di Livonza e dall'ULSS 10 Regione Veneto in un rapporto di collaborazione con gli stessi e di continuità e globalità degli interventi verso l'utenza.

Art. 13

Rapporto con il privato sociale

Viene auspicato un rapporto di collaborazione e di coordinamento con le forze, le associazioni, le istituzioni di natura volontaria privata o a contenuto socioassistenziale. Tale rapporto sarà curato e mantenuto dall'assessore di reparto o dall'equipe del servizio di assistenza domiciliare.

ALLEGATO A

MANSIONARIO ADDETTI ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE, COME DA REGOLAMENTO REGIONALE N. 87/84 NEL QUALE VENGONO INDICATE LE MANSIONI DELLE PRINCIPALI FUNZIONI PRESSO I SERVIZI PER ANZIANI DI TIPO RESIDENZIALE E DI TIPO DOMICILIARE.

1) Cura ed igiene della persona:

a) aiuto nelle attività della persona su se stessa: per alzarsi dal letto, per l'igiene personale, il bagno (anche per le persone allettate), la vestizione, l'assunzione pasti;

b) aiuto per favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere: per una corretta deambulazione, per il movimento di arti invalidi, per la mobilitazione di persone costrette a letto, per l'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, camminare ecc.. nel caso di persone invalide;

c) prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione in collaborazione con il personale sanitario domiciliare e con il medico di base: somministrazione medicinali, controllo terapie, diete ecc.. frizioni e massaggi antidecubito, medicazioni di semplice attuazione. Segnalazione al servizio sanitario competente di qualsiasi anomalia nelle condizioni dell'utente.

2) Cura dell'alloggio (o meglio dei locali abitualmente utilizzati dall'utente e rispondenti a bisogni primari): aiuto per il governo e la pulizia della casa, per il lavaggio e lo stiro della biancheria o utilizzo del servizio di lavanderia, per gli acquisti in genere (alimentari, vestiario, medicinali ecc.) per la preparazione dei pasti.

3) Accompagnamento/trasporto (solo nel caso di persone sole): dal medico di base o specialista, presso i presidi sanitari per visite, controlli, terapie, prelievi ecc..; presso uffici pubblici o privati per il disbrigo pratiche varie, per la riscossione della pensione; presso parenti o amici.

4) Segretariato sociale: aiuto nel disbrigo e nell'evasione di pratiche burocratiche e amministrative in genere in mancanza di familiari o parenti che possano e siano in grado di farlo per l'utente.

5) Fornitura di pasti pronti a domicilio/mensa: agli utenti del servizio di assistenza domiciliare nonché agli altri cittadini residenti che ne facciano richiesta e che siano in condizione di bisogno è concessa la facoltà di usufruire del servizio di fornitura a domicilio, di prelevare i relativi pasti oppure di consumarli direttamente nell'orario previsto e nella struttura stabilita.